



C30-19

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento della concessione di spazi da destinare al servizio di ristoro mediante distributori automatici di cibi e bevande fredde e calde, per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno - Valore annuale della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50 del 2016 € 210.000,00 oltre I.V.A. - CIG 78311705EB –

Risposta alla richiesta di chiarimenti

- Richiesta n. 1: *“L’aggiudicatario della concessione dovrà pagare un canone annuale aggiuntivo per gli eventuali distributori automatici proposti e rientranti nel progetto per l’erogazione dell’acqua minerale senza l’utilizzo della plastica?”*

L’operatore economico aggiudicatario non dovrà pagare canone aggiuntivo.

- Richiesta n. 2: *“Si chiede alla S. V.s. di Voler chiarire il metodo oggettivo utilizzato dall’Amministrazione per la stima del valore della concessione.”*

La Stazione appaltante ipotizza che i potenziali fruitori giornalieri del servizio in oggetto siano 2100 con una spesa media di euro 0,50 al dì per 200 giorni.

- Richiesta n. 3: *“Si chiede alla S. V.s. di Voler chiarire la specifica collocazione delle macchine all’interno degli indicati locali universitari.”*

In considerazione della tipologia dei fruitori del servizio e del bacino d’utenza, l’indicazione dell’edificio nel quale i distributori automatici saranno collocati è sufficiente a dimensionarne l’utilizzo.

- Richiesta n. 4: *“Si chiede alla S. V.s. di Voler provvedere alla pubblicazione del documento di fattibilità finanziaria e della matrice dei rischi?”*

La Stazione appaltante ritiene che la pubblicazione di tali documenti sia necessaria per le procedure aventi ad oggetto il PPP. La clausola di rideterminazione del canone di cui al punto 4.6 del bando è stata motivatamente inserita sulla base dell’art. 175, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e non in base alla Linea Guida n. 9.

Si ricorda, peraltro, che la suddetta clausola è applicabile non solo nell’ipotesi di fatturato superiore alle stime, ma anche inferiore.

- Richiesta n. 5: *“Si chiede alla S.V. di voler chiarire le prescrizioni di carattere escludente e le prescrizioni attributive di punteggio in ordine all’utilizzo della plastica e di voler pubblicare i documenti istruttori elaborati in sede di predisposizione della gara al fine di individuare le clausole restrittive della plastica.”*

In ordine alla questione dell’identificazione della caratteristica escludente o attributiva del punteggio della presenza della plastica, il bando distingue tra bevande e altri prodotti.

Relativamente alle prime, l’art. 10, ult. cpv., del Capitolato speciale, prevede che *“Per l’erogazione delle bevande gassate, tè, succhi di frutta e altre bibite (ad esempio energetiche) non è ammesso l’uso della plastica.”* La Stazione appaltante ha quindi previsto l’esclusione totale degli imballaggi in plastica solo per questa tipologia di prodotti.

Per tutti gli altri, diversamente, tale esclusione non è prevista e la Commissione valuterà le offerte secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito anche in relazione alla quantità di plastica utilizzata.